

ALLEGATO I

Nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009, la sezione 1 è sostituita dal testo seguente:

«Sezione 1**NORVEGIA**

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE

In conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, il certificato di cattura di cui all'articolo 12 e all'allegato II del suddetto regolamento è sostituito, per i prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate da pescherecci battenti bandiera della Norvegia, dal certificato di cattura norvegese basato sul sistema norvegese di pesatura e di registrazione delle catture, che è un sistema elettronico di tracciabilità sotto il controllo delle autorità norvegesi che consente alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo previsto dal sistema di certificazione delle catture dell'Unione europea.

Nell'appendice I è riportato un facsimile del certificato di cattura norvegese che sostituisce il certificato di cattura e il certificato di riesportazione dell'Unione europea.

I documenti di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 possono essere trasmessi su supporto elettronico.

La Norvegia richiede un certificato di cattura per gli sbarchi e le importazioni in Norvegia di catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea.

ASSISTENZA RECIPROCA

L'assistenza reciproca di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sviluppata per agevolare lo scambio di informazioni e l'assistenza tra le rispettive autorità della Norvegia e degli Stati membri dell'Unione europea, sulla base delle disposizioni dettagliate in materia di assistenza reciproca previste dal regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione

